

N. 7-1//2023 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Rodolfo Palermo	Presidente
Dott. Luca Mercuri	Giudice rel.
D.ssa Chiara Di Credico	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza n. 7-1//2023 PU da:

- **Ieso**, nato a Catanzaro

con l'assistenza dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, per l'omologazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con domanda subordinata di apertura della Liquidazione Controllata.

§§§

Con ricorso depositato in data 20.02.23, Ieso ha presentato domanda di omologazione di una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss.mm.ii. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza - CCII), con connessa domanda di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, quarto comma, lett. b), CCII al fine di escludere dalla liquidazione la parte dei redditi del debitore necessari al mantenimento suo e della sua famiglia e con esdebitazione, ex art. 282 CCII, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura.



§§§

Sussiste *ex art.* 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario del Tribunale predetto (*ex art.* 27, III comma, lett. b) CCII) e non essendo emersi elementi in contrasto con la presunzione di legge.

§§§

Con riguardo alla composizione del giudice e all'attribuzione al collegio del procedimento, rilevato che, laddove l'art. 70 assegna al giudice monocratico la decisione sull'ammissibilità, omologa o non omologa dell'accordo di ristrutturazione del consumatore, con facoltà di reclamo alla Corte d'Appello *ex art.* 50 CCII, l'art. 270 demanda la decisione in merito all'apertura della liquidazione controllata al collegio, richiamando poi l'applicazione dell'art. 51 con riguardo all'impugnazione del provvedimento finale sempre difronte alla Corte d'Appello.

In caso quindi di domanda principale *ex artt.* 67 e ss. CCII connessa alla subordinata di liquidazione controllata, si ritiene debba farsi applicazione dei principi generali in tema di attrazione al collegio della decisione su tutte le domande connesse, quindi sull'ammissibilità e omologabilità dell'accordo di ristrutturazione e conseguente eventuale apertura della liquidazione controllata, in caso di inammissibilità o rigetto della prima, salvo che il collegio non ritenga di rimettere la prima al giudice monocratico e sospendere la decisione fino alla definizione di quella.

Il mancato coordinamento nel senso suddetto delle due domande potrebbe condurre infatti a decisioni contrastanti, peraltro separatamente impugnabili, con conseguenti gravi problemi di coordinamento delle stesse.

Per converso non si ritiene possibile, come pure proposto, l'individuazione di rimedi impugnatori non previsti dal Codice, quale il reclamo al collegio avverso la decisione del giudice monocratico sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, che comunque non risolverebbe il predetto problema di coordinamento.

§§§

Quanto sopra premesso, con decreto in data 28.03.23, avendo il giudice rilevato alcune difformità e mancanze del piano di ristrutturazione presentato e della



connessa relazione ex art. 68 CCII, sono state richiesti al debitore e al Gestore della crisi chiarimenti e integrazioni, depositate poi in data 04-05.04.23.

Le suddette integrazioni si rivelano tuttavia insufficienti, in particolare quanto:

1) alla falcidia in modo uguale dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari, nell'ambito delle percentuali definitive indicate nelle integrazioni, tranne il caso del debito restitutorio derivante dalla sentenza della Corte dei Conti n. 427/21 di cui si prevede la soddisfazione al 100%.

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato consumatore, il CCII non consente infatti deroghe all'assoluto rispetto dei legittimi titoli di prelazione, secondo la regola generale di cui all'art. 2741 c.p.c., pur consentendo, ma nei limiti della dimostrazione della maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, anche la falcidia dei crediti privilegiati.

Nel caso *de quo*, pur affermandosi programmaticamente la soddisfazione di tutti i crediti "*con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione*" e pur individuando nella successiva tabella (alle pagg. 10 e 11 della relazione integrativa) i crediti privilegiati, si prevede poi una falcidia uniforme pari al 75% per tutti i crediti. Al contempo, si ribadisce il pagamento integrale del solo credito nascente dalla sentenza della Corte dei Conti – III Sezione Centrale d'Appello – n. 427/21 senza però individuarsi le ragioni di prelazione che ciò consentirebbero.

2) Inoltre, nonostante la suddetta prevista falcidia dei crediti privilegiati, non vi è alcuna reale dimostrazione della maggior convenienza del piano, per tale categoria, rispetto all'alternativa liquidatoria, limitandosi la relazione del Gestore a individuare come ragione di convenienza la sola assenza in capo al debitore di cespiti immobiliari o mobiliari utilmente vendibili in una eventuale liquidazione controllata, non considerando invece in alcun modo il possibile accesso dei creditori privilegiati in via preferenziale ai redditi del sovraindebitato in caso di liquidazione.

Il giudizio di convenienza è dunque solo apparente.

In realtà si tratta di crediti che appaiono muniti di privilegio generale sui mobili e quindi in grado di essere preferiti anche in una eventuale distribuzione dei crediti futuri derivanti dall'attività lavorativa del debitore.



Ne deriva in definitiva l'inammissibilità della proposta di ristrutturazione, anche a seguito delle integrazioni richieste.

Da cui la necessità di verifica della domanda subordinata di liquidazione controllata.

§§§

In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata anche gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). Inoltre l'art. 270, comma 5 CCI consente, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCI). Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono tuttavia alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

L'applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario induce anche a verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – si richiami l'art. 39, I comma CCII, che indica la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto di documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*.

Il Gestore della crisi ha formulato nel caso di specie la detta attestazione e si ritiene comunque che siano stati prodotti a corredo del ricorso introduttivo gli atti e i documenti necessari.

Nel caso di domanda prodotta dal debitore, con la relativa documentazione, si ritiene invece non applicabile l'art. 42 CCII in materia di integrazione d'ufficio della documentazione medesima.



Al ricorso è stata in particolare allegata la relazione redatta dall'OCC, avv. Maria Adelaide Scarfone, contenente anche l'indicazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCI.

Dall'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. c) CCI).

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il debitore, persona fisica e consumatore, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale, e quelli di cui agli artt. 268 (indebitamento superiore a € 50.000, requisito che peraltro riguarda il caso della domanda presentata da un creditore) e 269 CCII.

La domanda di liquidazione controllata, pertanto, può essere accolta.

Occorre in primo luogo precisare che la natura prettamente concorsuale della detta procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo che il Tribunale non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi.

Il ricorrente ha indicato peraltro di non essere titolare di beni immobili né di beni mobili registrati, come confermato anche dal Gestore della crisi.

Il debitore è invece titolare di reddito futuro, derivante dallo svolgimento della propria attività di lavoratore dipendente, che, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle imposte, è pari a circa € 1.200 mensili.

Dalla relazione dell'OCC non consta che il ricorrente sia assoggettato a procedure esecutive individuali; in ogni caso il Tribunale non deve provvedere a dichiarare l'improseguibilità delle esecuzioni individuali, laddove pendenti, trattandosi di un effetto automatico dalla pubblicazione della sentenza (ex art. 270, comma 5 CCII che rinvia all'art. 150 medesimo codice).

Quanto alla determinazione dell'importo del reddito futuro da escludere dalla liquidazione e da destinare al mantenimento del debitore, pur non costituendo questo contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII, tenuto conto delle indicazioni già contenute nel ricorso e di quanto esposto dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la



successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) una volta aperta la procedura: a tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Allo stato può dunque essere considerata esclusa dalla liquidazione la somma mensile, ritenuta congrua, di euro 850,00 per dodici mensilità, tenuto conto della quantificazione operata dal medesimo debitore e attestata dal Gestore della crisi.

Il Gestore della crisi, da confermarsi quale Liquidatore (l'art. 270, II comma, lett. b) CCI prevede che il Tribunale di regola confermi l'OCC di cui all'art. 269 CCII), dovrà in ogni caso provvedere alla ricognizione di tutte le attività utilmente impiegabili per la soddisfazione dei creditori e alla formazione dello stato passivo, secondo le regole di cui agli artt. 270 e ss. CCII e nel pieno rispetto dei legittimi titoli di prelazione, nonché provvedere a relazionare semestralmente al G.D. sullo stato e sulle prospettive della procedura liquidatoria, tenuto conto anche delle condizioni per l'esdebitazione, prevista *ex lege* al termine del triennio dall'apertura della liquidazione controllata ovvero in caso di chiusura della procedura prima di tale termine.

Nel caso di specie, ove sia confermata l'esistenza dei soli crediti futuri derivanti dall'attività lavorativa del debitore, si ritiene che l'esdebitazione, su istanza del debitore medesimo, impedisca comunque l'apprensione dei detti crediti oltre il termine di legge per l'esdebitazione.

PQM

visti ed applicati gli artt. 40 e ss., 67 e ss. e 268 e ss. CCII,

DICHIARA INAMMISSIBILE

la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposta dal debitore sotto indicato;

DICHIARA

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **Ieso**, nato a Catanzaro (CZ) il 01.10.1966 e ivi residente alla Via Umberto Boccioni n. 5, C.F. RCCSIE66R01C352A.



NOMINA

quale Giudice Delegato il **dott. Luca Mercuri**.

NOMINA

quale Liquidatore l'avv. **Maria Adelaide Scarfone**, già indicato dall'OCC quale Gestore della crisi, la quale, entro due giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare nel fascicolo telematico con riferimento anche alle norme di cui all'art. 270, III comma CCII.

ORDINA

al debitore, ove non già provveduto, di depositare entro sette giorni l'elenco contenente l'indicazione completa di tutti i creditori.

ASSEGNA

ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine non superiore a 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per trasmettere – a pena di inammissibilità – al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII.

DISPONE

che il Liquidatore:

- aggiorni, entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- notifichi, entro 30 giorni, la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex art. 270, IV comma CCII*, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- inserisca a spese del ricorrente la sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro, con oscuramento di dati personali non necessari;
- depositi, entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- completi, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, l'inventario dei beni del debitore (considerando anche eventuali utili azioni



giudiziarie per l'effettivo recupero di attivo alla procedura) e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, II comma CCII*, che dovrà assicurare la ragionevole durata del procedimento ed essere depositato nel fascicolo telematico per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma CCII e lo comunichi agli interessati, avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'art. 270, comma II, lettera d) CCII; in assenza di osservazioni, il Liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo nel fascicolo telematico e provvedendo all'inserimento nel sito *web* del tribunale; diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII;

- presenti, ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati, che contenga anche i dati necessari alla verifica dei presupposti per l'esdebitazione del debitore nei termini in premessa indicati;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto finale *ex art. 275, III comma CCII* e a domandare la liquidazione del compenso;

- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*, segnalando se sia già stata dichiarata l'esdebitazione del debitore ovvero la sussistenza dei presupposti per la detta esdebitazione;

- provveda, ove emergano o siano acquisiti successivamente beni immobili o mobili registrati a favore del debitore, utilmente inseribili nel programma di liquidazione (fino al termine per l'esdebitazione di diritto e qualora i costi per la conservazione o l'acquisizione non siano superiori al ricavato ritraibile), alla trascrizione della presente sentenza ai RR.II e/o al PRA;

AUTORIZZA

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqüies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti, compreso il conto corrente dello stesso al fine di verificare il corretto trasferimento di quanto spettante alla procedura.

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore, senza eccezioni.

DISPONE

allo stato che è esclusa dalla liquidazione e resta nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro 850,00, per mesi 12, ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCII, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento proprio e dei propri congiunti, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano secondo le istruzioni impartite dal Liquidatore medesimo.

Si comunichi al Liquidatore.

Così deciso in Catanzaro, alla Camera di Consiglio del 19/04/2023.

Il Giudice Relatore

Dr. Luca Mercuri

Il Presidente

Dr. Rodolfo Palermo

